

Regolamento di previdenza

Fondazione di libero passaggio Telco

Telco Fondazione di libero passaggio
Bahnhofstrasse 4
Postfach
CH-6431 Schwyz
t + 41 58 442 62 00
fzs@telco.ch
telco.ch

Valido dal 27 novembre 2024

Indice

1 Disposizioni generali	2
1.1 Scopo	2
1.2 Contenuto e ambito di validità del regolamento	2
2 Conti di libero passaggio	2
2.1 Apertura di un conto di libero passaggio	2
2.2 Prestazione d'entrata	2
2.3 Trasferimento	2
2.4 Avere previdenziale	2
2.5 Interessi	3
3 Soluzione titoli	3
3.1 Deposito di libero passaggio	3
3.2 Diritto alla remunerazione e al mantenimento del valore del capitale	3
3.3 Investimenti mobiliari	3
3.4 Controllo delle disposizioni d'investimento	3
4 Estinzione del conto o del deposito di libero passaggio	4
4.1 Cancellazione ordinaria al raggiungimento dell'età di riferimento	4
4.2 Cancellazione anticipata	4
4.3 Formalità di versamento	4
4.4 Trattamento fiscale al versamento	4
4.5 Valori di trasferimento	4
5 Prestazioni in caso di invalidità e decesso	5
5.1 Prestazioni in caso di invalidità	5
5.2 Prestazioni in caso di decesso	5
6 Ulteriori disposizioni	5
6.1 Promozione della proprietà di abitazioni	5
6.2 Cessione e costituzione in pegno	5
6.3 Responsabilità	5
6.4 Comunicazioni agli intestatari della previdenza	5
6.5 Averi non rivendicati	5
6.6 Contributi	5
6.7 Lingua autorevole e parità di trattamento	5
6.8 Modifica del regolamento	6
6.9 Entrata in vigore	6

Sulla base dell'art. 8 degli statuti della Fondazione di libero passaggio Telco (di seguito «la Fondazione»), il consiglio di fondazione emana il seguente regolamento di previdenza:

1 Disposizioni generali

1.1 Scopo

La Fondazione ha come scopo la conservazione e l'incremento dell'avere di libero passaggio obbligatorio e sovraobbligatorio nell'ambito della previdenza professionale.

1.2 Contenuto e ambito di validità del regolamento

Il presente regolamento disciplina i diritti e i doveri tra l'intestatario della previdenza o l'avente diritto a una prestazione e la Fondazione.

2 Conti di libero passaggio

2.1 Apertura di un conto di libero passaggio

La Fondazione apre e gestisce un conto di libero passaggio a nome e per ogni persona assicurata.

2.2 Prestazione d'entrata

In base all'art. quattro cpv. 1 della Legge sul libero passaggio e all'art. 4 dell'Atto di fondazione, la Fondazione accetta gli averi previdenziali (prestazioni di libero passaggio) di istituti di previdenza o di libero passaggio a favore dei titolari dei conti, nella misura consentita dalla legge. Sono possibili versamenti successivi, a condizione che si tratti di prestazioni di uscita da un istituto di previdenza o di capitale di previdenza di un altro istituto di libero passaggio. Sono ammessi versamenti da parte dell'assicurato stesso in caso di rimborso di prelievi anticipati o di realizzazione di pigni effettuati nell'ambito della promozione della proprietà di abitazione ai sensi dell'art. 30d LPP.

2.3 Trasferimento

La prestazione d'uscita di un precedente istituto di previdenza può essere trasferita al massimo a due istituti di libero passaggio (art. 12 cpv. 1 LFLP). La persona assicurata può cambiare in qualsiasi momento l'istituto di libero passaggio o la forma di conservazione della copertura previdenziale (art. 12 cpv. 2 LFLP).

2.4 Avere previdenziale

Sul conto di libero passaggio vengono accreditati:

- a) le prestazioni di uscita o gli averi di libero passaggio apportati di istituti di previdenza o di libero passaggio ai sensi dell'art. 2.2 del presente regolamento;
- b) la prestazione di libero passaggio o la rendita apportata, che è stata trasferita nell'ambito di un conguaglio della previdenza professionale ai sensi dell'art. 22c cpv. 2 LFLP;
- c) la liquidazione in capitale da versare prescritta da una sentenza di divorzio ai sensi dell'art. 124e cpv. 1 e dell'art. 124d del codice civile (CC);
- d) i fondi restituiti nel quadro della promozione della proprietà di abitazioni;
- e) gli interessi;
- f) i redditi da titoli.

Una prestazione di libero passaggio o una rendita apportata in seguito a una sentenza di divorzio viene accreditata all'avere di vecchiaia LPP o al rimanente avere previdenziale proporzionalmente al rapporto secondo cui è stata prelevata dalla previdenza del coniuge debitore.

Sul conto di libero passaggio vengono addebitati:

- a) i trasferimenti degli averi previdenziali o di libero passaggio ad altri istituti di previdenza o di libero passaggio;
- b) le prestazioni di libero passaggio versate in seguito a una sentenza di divorzio;
- c) i prelievi dell'intestatario della previdenza nell'ambito delle disposizioni di legge per
 - i) l'acquisto o la costruzione di proprietà di abitazioni a uso proprio;
 - ii) l'acquisizione di partecipazioni a proprietà di abitazioni, oppure
 - iii) il rimborso di mutui ipotecari su tale proprietà di abitazioni;

- d) i contributi della Fondazione;
- e) i contributi per gli investimenti patrimoniali (onorari, diritti di mediazione, tasse di negoziazione, contributi per il deposito e l'amministrazione);
- f) le perdite su titoli;
- g) le commissioni di intermediazione e / o consulenza con l'esplicito consenso scritto del titolare della previdenza.

2.5 Interessi

- a) Il tasso d'interesse per la remunerazione dei conti di libero passaggio viene stabilito dal consiglio di fondazione.
- b) Gli interessi vengono accreditati alla fine di ogni anno civile o in caso di estinzione del conto.
- c) Gli interessi vengono accreditati in misura proporzionale all'avere di vecchiaia LPP e al rimanente avere previdenziale.

3 Soluzione titoli

3.1 Deposito di libero passaggio

- a) L'intestatario della previdenza può conferire alla Fondazione l'incarico di investire, totalmente o parzialmente, in titoli il saldo del suo conto di libero passaggio. Per ogni intestatario della previdenza, la Fondazione apre e gestisce al massimo due depositi di libero passaggio.
- b) Il centro di deposito viene deciso dalla Fondazione.

3.2 Diritto alla remunerazione e al mantenimento del valore del capitale

Per la parte dell'avere di libero passaggio investita nel deposito di libero passaggio non sussiste alcun diritto a una remunerazione né al mantenimento del valore del capitale. Il rischio d'investimento è totalmente a carico dell'intestatario della previdenza. I profitti e le perdite derivanti dagli investimenti mobiliari sono ripartiti in misura proporzionale tra l'avere di vecchiaia LPP e il rimanente avere previdenziale.

3.3 Investimenti mobiliari

a) Fondi strategici OPP 2

L'intestatario della previdenza incarica la Fondazione di acquistare o vendere a proprio rischio gli investimenti collettivi offerti nel quadro delle prescrizioni vigenti sugli investimenti. Sono ammessi unicamente fondi strategici sotto forma di investimenti collettivi di capitale sottoposti alla vigilanza dell'autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA oppure ammessi da quest'ultima alla distribuzione in Svizzera oppure emessi da Fondazioni d'investimento svizzere.

b) Altri fondi

L'intestatario della previdenza incarica la Fondazione di acquistare o vendere a proprio rischio gli investimenti collettivi offerti nel quadro delle prescrizioni vigenti sugli investimenti. Sono ammessi unicamente fondi sotto forma di investimenti collettivi di capitale sottoposti alla vigilanza della FINMA oppure ammessi da quest'ultima alla distribuzione in Svizzera oppure emessi da Fondazioni d'investimento svizzere.

c) Obbligazioni e depositi a termine

Obbligazioni di prestito con la garanzia diretta o indiretta della Confederazione o dei Cantoni, obbligazioni fondiarie svizzere, obbligazioni di cassa e depositi a termine emessi da banche sottoposte alla vigilanza della FINMA. Questi titoli devono essere in franchi svizzeri e non sono sottoposti a una determinata limitazione per singolo debitore.

d) Gestione patrimoniale esterna

La gestione patrimoniale esterna può essere affidata a banche, commercianti di valori mobiliari, direzioni di fondi o gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale svizzeri sottoposti alla vigilanza della FINMA. Per la gestione patrimoniale si deve stipulare un accordo scritto che stabilisca espressamente il rispetto per analogia degli artt. 49 - 58 dell'ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2).

3.4 Controllo delle disposizioni d'investimento

- a) I gestori patrimoniali esterni sono responsabili del costante rispetto delle disposizioni d'investimento di cui agli artt. 71 cpv. 1 LPP, 49 - 58 OPP 2, 19 e 19a dell'ordinanza sul libero passaggio (OLP) nonché del regolamento degli investimenti. La Fondazione verifica il relativo rispetto con controlli a campione.

- b) La Fondazione è autorizzata ad adottare in qualsiasi momento tutte le misure (acquisto, vendita di titoli ecc.) necessarie a ripristinare il rispetto delle disposizioni legali e regolamentari.

4 Estinzione del conto o del deposito di libero passaggio

4.1 Cancellazione ordinaria al raggiungimento dell'età di riferimento

- a) L'avere di libero passaggio può essere versato alla persona assicurata non prima di cinque anni prima dell'età di riferimento ai sensi dell'art. 13 cpv. 1 LPP (di seguito "età di riferimento"). L'avere di libero passaggio scade al raggiungimento dell'età di riferimento. Il prelievo della prestazione di libero passaggio può essere differito per un massimo di cinque anni oltre l'età di riferimento, se la persona assicurata può dimostrare di svolgere ancora un'attività lavorativa. In caso di tale differimento, l'intestatario del conto deve informare immediatamente per iscritto la Fondazione se cessa di svolgere un'attività lucrativa.
- b) I titolari di conti che negli anni 2024-2029 dovrebbero ritirare la prestazione di libero passaggio ai sensi dell'art. 4.1 a) perché hanno raggiunto o già superato l'età di riferimento e non esercitano più un'attività lucrativa, possono differire il versamento della prestazione fino al 31 dicembre 2029, ma al massimo per cinque anni dopo il raggiungimento dell'età di riferimento.
- c) Il prelievo della prestazione di libero passaggio deve essere richiesto tramite l'apposito modulo. Se la persona assicurata è sposata o convive con un'unione domestica registrata, il versamento della prestazione di vecchiaia è consentito solo se il coniuge, il partner registrato o il convivente registrato acconsente con firma autenticata. Se la persona assicurata non riesce a ottenere il consenso o gli viene negato, può ricorrere al tribunale civile.

4.2 Cancellazione anticipata

- a) Se la persona assicurata entra in un nuovo istituto di previdenza, l'istituto di libero passaggio deve trasferire il capitale di previdenza al nuovo istituto di previdenza per mantenere la copertura previdenziale.
- b) L'estinzione anticipata del conto o del deposito di libero passaggio è ammessa:
 - i) in caso d'invalidità ai sensi dell'art 5.1 del regolamento;
 - ii) in caso di decesso;
 - iii) su richiesta dell'intestatario della previdenza se:
 - questi lascia definitivamente la Svizzera senza prendere domicilio nel Liechtenstein;
 - questi comincia un'attività professionale indipendente e non è più soggetto alla previdenza obbligatoria;
 - l'importo annuo della sua previdenza professionale è superiore al suo attuale avere di libero passaggio;
 - questi impiega il suo avere previdenziale per:
 - l'acquisto o la costruzione di proprietà di abitazioni a uso proprio;
 - partecipazioni oppure
 - rimborsi di mutui ipotecari su tale proprietà di abitazioni.
- c) Nel caso dei versamenti di cui all'art. 4.2 lett. b sublit. iii 1-3, è dovuto l'intero saldo del credito. I titolari di conto non possono richiedere un pagamento in contanti pari all'importo dell'avere di vecchiaia LPP esistente se rimangono assicurati obbligatoriamente per i rischi di vecchiaia, morte e invalidità ai sensi della legislazione di uno Stato membro dell'Unione Europea o della legislazione islandese o norvegese.

4.3 Formalità di versamento

L'avere di libero passaggio viene versato solo se vengono presentati alla Fondazione i seguenti documenti:

- a) certificato di stato civile autenticato;
- b) a) firma autenticata del coniuge o del partner registrato per i pagamenti di cui all'art. 4.2 lett. b, punti i e iii.

4.4 Trattamento fiscale al versamento

- a) Il versamento dell'avere di libero passaggio va notificato alle autorità fiscali nella misura in cui ciò è prescritto dalle leggi o da disposizioni ufficiali della Confederazione e del Cantone.
- b) Se al momento del versamento l'intestatario della previdenza ha domicilio all'estero, la Fondazione preleva un'imposta alla fonte, detraendola direttamente dall'avere di libero passaggio da versare.

4.5 Valori di trasferimento

Su richiesta dell'intestatario della previdenza, le posizioni in titoli del suo deposito di libero passaggio, se negoziabili, possono essere trasferite a suo nome, nella misura in cui ciò è permesso dalla legge.

5 Prestazioni in caso di invalidità e decesso

5.1 Prestazioni in caso di invalidità

Il diritto alle prestazioni di vecchiaia sussiste se la persona assicurata percepisce una rendita d'invalidità completa dall'Assicurazione federale per l'invalidità (AI) e il rischio d'invalidità non è assicurato in modo supplementare.

5.2 Prestazioni in caso di decesso

Se l'intestatario della previdenza decede prima dell'esigibilità della prestazione di vecchiaia, viene versato il capitale di libero passaggio. Indipendentemente dal diritto ereditario, il capitale di libero passaggio viene versato nell'ordine seguente:

- a) il coniuge o il partner registrato superstiti e, se hanno diritto alle prestazioni per i superstiti ai sensi della LPP, gli orfani ai sensi dell'art. 20 LPP e i figli adottivi; in loro assenza:
- b) alle persone fisiche al cui mantenimento l'intestatario della previdenza ha provveduto in maniera sostanziale, o la persona che ha convissuto con lui ininterrottamente negli ultimi cinque anni fino al decesso o che deve provvedere al mantenimento di uno o più figli comuni; in loro assenza:
- c) ai figli che non hanno diritto alle prestazioni per i superstiti ai sensi della LPP, i genitori o i fratelli; in loro assenza:
- d) agli altri eredi legittimi, a esclusione dell'ente pubblico.

Il titolare del conto può specificare per iscritto i diritti dei beneficiari all'interno di un gruppo di beneficiari e ampliare il gruppo di persone di cui al punto a) con quelli di cui al punto b).

6 Ulteriori disposizioni

6.1 Promozione della proprietà di abitazioni

- a) Per la proprietà di un'abitazione a uso proprio, l'intestatario della previdenza può chiedere, al più tardi cinque anni prima del raggiungimento dell'età di riferimento, il versamento di un importo.
- b) Entro il medesimo termine, l'intestatario della previdenza può costituire in pegno il suo diritto all'avere di libero passaggio per la proprietà di un'abitazione a uso proprio.
- c) Il prelievo anticipato e la costituzione in pegno sono disciplinati dalle disposizioni di legge.

6.2 Cessione e costituzione in pegno

Il diritto alle prestazioni non può essere ceduto né costituito in pegno prima dell'esigibilità. Sono fatte salve le disposizioni dell'art. 6.1.

6.3 Responsabilità

La Fondazione non risponde nei confronti degli intestatari della previdenza per le conseguenze che possono derivare dall'inosservanza degli obblighi legali, contrattuali e regolamentari.

6.4 Comunicazioni agli intestatari della previdenza

Le comunicazioni agli intestatari della previdenza si considerano notificate validamente se spedite all'ultimo indirizzo comunicato alla Fondazione o se sono stati consegnati secondo le ultime istruzioni dell'aderente al fondo pensione.

6.5 Averi non rivendicati

- a) Se al momento dell'esigibilità, la Fondazione non dispone di disposizioni chiare dell'intestatario della previdenza per il versamento o se i beneficiari non le sono inequivocabilmente noti, tali averi vengono notificati all'Ufficio centrale del secondo pilastro, ma rimangono depositati presso la Fondazione fino a nuovo avviso.
- b) Dopo 10 anni dall'età di riferimento, gli averi dei conti / depositi di libero passaggio vengono versati sul Fondo di garanzia LPP.

6.6 Contributi

In base al regolamento dei costi, la Fondazione può prelevare contributi destinati all'indennizzo delle sue spese, che vengono addebitati sul conto di libero passaggio.

6.7 Lingua autorevole e parità di trattamento

La lingua tedesca è autorevole per l'interpretazione di tutti i regolamenti. La forma maschile si applica anche alle persone

di sesso femminile o non binarie.

6.8 Modifica del regolamento

Il consiglio di fondazione può modificare in qualsiasi momento il presente regolamento.

6.9 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 27 novembre 2024 e sostituisce quello del 1° maggio 2024.

Schwyz, 27 novembre 2024

Telico Fondazione di libero passaggio

Il consiglio di fondazione



Daniel Greber
Presidente



Daniel Gresch
Membro